

## **FORNITURA DI GAS NATURALE**

### **ALLEGATO 3 - CAPITOLATO TECNICO**

## **PREMESSA**

L'Agazia Intercent-ER ha pubblicato una procedura di gara distinta in 10 Lotti per la fornitura di gas naturale alla quale potranno aderire le Aziende Sanitarie/Amministrazioni, di seguito indicate, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione e fino al 30 giugno 2011.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata, per ogni Lotto, tra il Fornitore stesso e l'Agazia Intercent ER.

## **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent-ER: Agazia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 15 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese.

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Gruppo di Misura: "gruppo di misura" è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Punto di consegna dell'impianto di distribuzione o punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Servizio di tutela: è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07 (è la legge 3 agosto 2007 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia).

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'AEEG.

Sm<sup>3</sup>: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,013 bar di pressione.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>.

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09).

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdC-PdR* suddivisa nei seguenti **dieci Lotti**, cinque relativi alle Aziende Sanitarie e cinque relativi alle Amministrazioni delle province di seguito indicate, di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004:

Lotto 1: fornitura di gas naturale all'Azienda Sanitaria Locale di Forlì-Cesena per un quantitativo massimo pari a 8.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 2: fornitura di gas naturale all'Azienda Sanitaria Locale di Ravenna per un quantitativo massimo pari a 6.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 3: fornitura di gas naturale all'Azienda Sanitaria Locale di Rimini per un quantitativo massimo pari a 7.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 4: fornitura di gas naturale all'Azienda Sanitaria Locale di Imola per un quantitativo massimo pari a 500.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 5: fornitura di gas naturale all'Azienda Ospedaliera di Modena per un quantitativo massimo pari a 3.500.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 6: fornitura di gas naturale alle Amministrazioni (diverse da quelle indicate nei Lotti 1-5) di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 presenti nella provincia di Bologna per un quantitativo massimo pari a 4.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 7: fornitura di gas naturale alle Amministrazioni (diverse da quelle indicate nei Lotti 1-5) di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 presenti nella province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena per un quantitativo massimo pari a 4.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 8: fornitura di gas naturale alle Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 presenti nella provincia di Ferrara per un quantitativo massimo pari a 1.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 9: fornitura di gas naturale alle Amministrazioni (diverse da quelle indicate nei Lotti 1-5) di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 presenti nella provincia di Modena per un quantitativo massimo pari a 5.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

Lotto 10: fornitura di gas naturale alle Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza per un quantitativo massimo pari a 3.000.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (v. Art. 3).

In merito ai Lotti da 6 a 10 si evidenzia che per *Amministrazioni* presenti nelle province si intendono tutti gli enti (ad eccezione di quelli riportati nei Lotti da 1-5) presenti nel territorio della provincia indicata.

La seguente tabella riassume, in maniera schematica, la suddivisione dei Lotti con il relativo consumo previsto per la gara.

| LOTTO | TIPOLOGIA  | AZIENDE/AMMINISTRAZIONI  | Sm <sup>3</sup> |
|-------|--|--|-----------------|
| 1     | Aziende del Sistema Sanitario Regionale  | ASL di Forlì-Cesena  | 8.000.000       |
| 2     |  | ASL di Ravenna   | 6.000.000       |
| 3     |  | ASL di Rimini  | 7.000.000       |
| 4     |  | ASL di Imola   | 500.000         |
| 5     |  | AO di Modena   | 3.500.000       |
| 6     | Amministrazioni ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004 (ad eccezione delle Aziende Sanitarie di cui ai Lotti 1-5) | Amministrazioni della provincia Bologna                            | 4.000.000       |
| 7     |  | Amministrazioni delle province di Rimini, Ravenna e Forlì – Cesena | 4.000.000       |
| 8     |  | Amministrazioni della provincia di Ferrara                         | 1.000.000       |
| 9     |  | Amministrazioni della provincia di Modena                          | 5.000.000       |
| 10    |  | Amministrazioni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza  | 3.000.000       |

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

Nell'Allegato 6 è riportata, limitatamente al Lotto 2 ASL di Ravenna, una sintesi dei dati di consumo e di informazioni dei *PdC-PdR*. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

Il Fornitore di ogni Lotto è quindi tenuto ad erogare la fornitura di gas naturale alle Amministrazioni, in base ai consumi effettivi delle stesse e quindi anche se diverso da quelli indicati per le Aziende Sanitarie (Lotti 1-5) nell'Allegato 6 e non potrà pretendere alcunché nel caso di consumi effettivi differenti.

L'esatta indicazione dei *PdC-PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata delle Convenzioni decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30 giugno 2011. I singoli Ordinativi di Fornitura decorreranno dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il 31 dicembre 2011.

### **ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE**

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente capitolato e di tutti i documenti di gara.

### **ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdC-PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 4 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdC-PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 15 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al

Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

## **ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA**

I prezzi, i cui valori si aggiornano ogni trimestre, sono espressi in c€/m<sup>3</sup> e si riferiscono a un PCS pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>. I valori riportati nel TIVG ed espressi in €/GJ sono stati quindi trasformati moltiplicandoli per il PCS e riportandoli all'unità di misura c€/m<sup>3</sup>.

### **LOTTE 1, 2, 3, 4 e 5 (Aziende Sanitarie)**

Il prezzo della fornitura sarà determinato secondo la seguente formulazione di prezzo:

$$P = P_0 + QE_t - QE_0$$

dove

$P_0$  = prezzo base espresso in c€/Sm<sup>3</sup>; sarà fisso per tutta la durata della Convenzione e si riferisce a un PCS pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>; verrà adeguato in proporzione al PCS del mese di prelievo del singolo PdR e sarà applicato ad ogni Sm<sup>3</sup> effettivamente consumato dall'Amministrazione.

$QE_0$  = è il valore pubblicato dalla delibera dell'AEEG ARG/gas 95/10, relativo al periodo luglio – settembre 2010, ed è pari a 25,324 c€/Sm<sup>3</sup>; sarà fisso per tutta la durata della Convenzione.

$QE_t$  = valore determinato così come previsto all'art. 6 del TIVG.

$QE_t$  è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$QE_t = 27,172 \times I_t \text{ se } I_t \geq 0,788$$

$$QE_t = (27,172 - QF) \times I_t + QF \times 0,788 \text{ se } I_t < 0,788$$

dove

$I_t$  è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0$$

dove

- a rappresenta il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- $\text{GASOLIO}_t$  è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;

- GASOLIO<sub>0</sub> è il valore base di GASOLIO<sub>t</sub>, relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;
- “b” è il peso attribuito all’indice del prezzo dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
- BTZ<sub>t</sub> è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt’s Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d’Italia;
- BTZ<sub>0</sub> è il valore base di BTZ<sub>t</sub> relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
- “c” è il peso attribuito all’indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
- BRENT<sub>t</sub> è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt’s Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d’Italia;
- BRENT<sub>0</sub> è il valore base del BRENT<sub>t</sub> relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
- QF è una quota fissa, pari a 4,550 c€/Sm<sup>3</sup>;
- t sono i trimestri di ogni anno a partire dall’1 gennaio.

Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE<sub>t</sub> e QE<sub>t-1</sub> sia minore, in valore assoluto, a 0,03082 c€/Sm<sup>3</sup>, QE<sub>t</sub> è posto uguale a QE<sub>t-1</sub>.

Con i valori sopraesposti la formula si semplifica nel seguente modo:

$$QE_t = 27,172 \times I_t \text{ se } I_t \geq 0,788$$

$$QE_t = (27,172 - 4,550) \times I_t - 4,550 \times 0,788 = 22,622 \times I_t - 3,585 \text{ se } I_t < 0,788$$

Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all’art. 5.1 del TIVG:

- componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente relativa al servizio di stoccaggio;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.

Verranno fatturati a parte la componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione. Il prezzo si intende altresì al netto di accise e tasse come previste da legge.

Nessun altro onere potrà essere posto a carico delle Amministrazioni.

**LOTTE 6, 7, 8, 9 e 10 (Amministrazioni di cui all'Articolo 2 Oggetto ex art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004)**

Il prezzo della fornitura sarà determinato come sconto sulla Tariffa Regolata dall'AEEG (servizio di tutela) espresso in c€/m<sup>3</sup> e sarà applicato ad ogni Sm<sup>3</sup> effettivamente consumato dall'Amministrazione.

Per ogni PdC-PdR sarà quindi addebitato complessivamente (vale a dire a copertura degli oneri di materia prima, trasporto, stoccaggio, distribuzione, commercializzazione ed imposte) un importo pari alla spesa onnicomprensiva corrispondente all'applicazione della Tariffa Regolata dell'AEEG, depurata dello sconto offerto in sede di gara, IVA esclusa. Nessun altro onere potrà essere posto a carico delle Amministrazioni.

**ARTICOLO 7 – PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI**

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per supero della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

**ARTICOLO 8 - QUALITÀ DELLA FORNITURA**

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di consegna (PdC) e i punti di riconsegna (PdR), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

**ARTICOLO 9 – NUOVI PUNTI DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA**

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di consegna (PdC) e punti di riconsegna (PdR), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a

quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

#### **ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REPORTISTICA**

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdC-PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto. Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm<sup>3</sup> dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. E' consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdC-PdR* riporterà tutti gli oneri della fornitura.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdC-PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale. Per ogni Lotto il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, ad inviare un file in formato *MS Excel* con i dati presenti sulla fattura.

#### **ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

#### **ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Amministrazioni.